



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4603/13
depositato il 01/10/2013

- avverso la sentenza n. 102/21/13
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 2

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

VIA MILANO MI

difeso da:

MILANO MI

Atti impugnati:

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 61111/CTZ DOGANE DAZI 2007
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 61111/CTZ DOGANE DAZI 2010

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 4603/13

UDIENZA DEL

23/01/2014

ore 15:00

SENTENZA

N°

1724/2014

PRONUNCIATA IL:

23 GEN. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

02 APR. 2014

Il Segretario

Assistente Tributario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di un ricorso, presentato da ()
Srl, avverso due provvedimenti di irrogazione sanzioni per dazi 2007 e 2010.

La Ricorrente compiva nel luglio e nell'ottobre 2007 due operazioni di importazione per conto della ditta individuale " / ", con sede in (), secondo le modalità della rappresentanza indiretta, su incarico conferito dal Corriere Aereo Internazionale (), che ne aveva curato la spedizione dalla Cina.

A seguito di verifica fiscale presso l'importatore, la Guardia di Finanza, Tenenza di (), effettuava una segnalazione alla locale Procura della Repubblica per l'ipotesi di "contrabbando aggravato".

Sulla base di tale segnalazione l'Ufficio contestava al CAD l'ipotesi di contrabbando, determinando la sanzione pecuniaria in € 1.918,54 per la prima bolletta ed in € 476,70 per la seconda.

Successivamente, in parziale accoglimento delle deduzioni difensive del CAD, la contestazione veniva modificata e veniva applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 303 TULD di € 1.197,62.

Avverso il predetto provvedimento di rideterminazione della sanzione la società aveva presentato ricorso deducendo, in sintesi:

- il difetto di motivazione sotto il profilo della colpevolezza, avendo l'Ufficio configurato un'ipotesi di responsabilità solidale dello spedizioniere derivante automaticamente dalla sottoscrizione della dichiarazione doganale, trascurando di considerare che la sussistenza della colpevolezza, nella forma del dolo o della colpa, deve sempre formare oggetto di esplicita motivazione;

- l'assenza di colpevolezza, atteso che la CAD ha compilato le dichiarazioni doganali sulla base delle informazioni e della documentazione proveniente dalla () e non aveva alcuna possibilità di sindacare il valore della transazione;

- l'errata applicazione dell'art. 303 TULD, in quanto detta norma contiene una clausola di sussidiarietà ("qualora il fatto non costituisca più grave reato") che esclude la possibilità di un concorso tra violazione penale ed amministrativa.

L'Agenzia delle Dogane, costituitasi in giudizio, contestava con articolata memoria quanto ex adverso esposto e dedotto, confermando la correttezza del proprio operato ed chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

La CTP di Milano respingeva il ricorso avendo osservato preliminarmente che anche in materia fiscale va applicato il principio sancito dall'art. 3 della legge 689/81, riprodotto nell'art. 5 del D.Lgs 472/97, secondo cui "nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". Riteneva che nel caso di specie nessuna prova idonea ad escludere una responsabilità per colpa, segnatamente sotto il profilo della "negligenza", fosse stata fornita dalla società ricorrente.

Per contro, sono ravvisabili elementi in base ai quali il comportamento di quest'ultima non poteva considerarsi esente da colpa.

Il CAD, composto da spedizionieri professionisti, non avrebbe dovuto infatti limitarsi a compilare le dichiarazioni ma, utilizzando la propria competenza e l'ordinaria diligenza ed osservando il generale dovere di sorveglianza facente capo allo spedizioniere, avrebbe potuto e dovuto verificare il valore riportato nelle fatture, avvedendosi così della irregolarità delle operazioni doganali in argomento.

Quanto all'invocata "clausola di sussidiarietà" osservava che la stessa, in quanto finalizzata ad evitare un concorso di norme penali ed amministrative, è inapplicabile al caso di specie. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Presenta appello la ricorrente che contesta la sentenza impugnata sotto diversi profili. In primo luogo ritiene la sentenza erronea poiché non avrebbe rilevato l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 5 e 16 DLgs. 472/97 in quanto l'atto impugnato sarebbe carente nella motivazione poiché non esplicita alcunché riguardo alla colpa o al dolo del presunto autore dell'illecito. Quanto al merito della vicenda ritiene che la CTP non abbia rilevato la assenza di colpevolezza: i Cad non possono essere ritenuti responsabili per inadempienze derivanti dal comportamento di altri e devono rispettare le istruzioni ricevute. Nel caso in esame, sostiene la appellante, la falsità della documentazione fiscale emersa solo a seguito di indagine penale non può esserle attribuita.

Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

Si costituisce e controdeduce la Agenzia delle Dogane. Rileva che la parte appellante non ha riproposto con l'atto di appello le doglianze relative all'art. 303 DPR 43/73.

Ritiene poi che la sentenza impugnata abbia rispettato i principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame relativamente alla irrogazione della sanzione. Ritiene che la responsabilità degli spedizionieri discenda dall'art. 9 del DLgs 472/97 e che la solidarietà sia sancita chiaramente dall'art 201 CDC e dal suo generale dovere di sorveglianza. Ricorda ancora che i comportamenti sanzionati in via amministrativa sono punibili anche per colpa, che viene presunta.

Ritiene che il proprio atto fosse correttamente motivato e di avere fornito prova della colpa dell'appellante. Sostiene che la sentenza impugnata abbia correttamente motivato anche sul punto della colpevolezza.

Chiede la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, ed ascoltato quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, passa all'esame dei fatti di cui è causa.

Nella fattispecie in esame il CAD ha agito quale rappresentante indiretto dell'importatore ed ha pertanto assunto la veste di dichiarante in dogana; risponde pertanto personalmente dell'obbligazione doganale in solido con l'importatore suo committente (art. 5, comma 2, ed art. 201 CDC). Quanto detto vale in linea di principio per la responsabilità patrimoniale, amministrativa e laddove sussistente penale poiché in caso di rappresentanza indiretta si realizza una ipotesi di responsabilità solidale del proprietario / importatore con lo spedizioniere.

Tale responsabilità solidale non può però condurre ad una responsabilità oggettiva che derivi soltanto dall'aver riportato i dati forniti dall'importatore qualora questi siano fraudolenti. La responsabilità dello spedizioniere deve infatti trovare un limite nella sua possibilità di individuare l'eventuale frode – nel caso sottofatturazione della merce – in relazione alle sue capacità professionali: come meglio chiarisce la Suprema Corte “ pur sapendo o dovendo sapere, secondo ragione, che essa era irregolare” riprendendo così quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea (Cass. n. 9773/10).

Dette capacità evidentemente trovano un limite laddove, come nel caso qui in esame, per individuare l'irregolarità sia stata necessaria la competenza di un organo di polizia tributaria e giudiziaria: la sottofatturazione non è infatti stata individuata grazie ad una rilevazione diretta, ma è stato necessario procedere ad una indagine finanziaria dei flussi dell'importatore. Lo spedizioniere non poteva certo svolgerla con i propri mezzi e non poteva influire su di una valutazione documentale, che era l'unica consentitagli al momento della importazione: l'importazione riguardava telefonini non di marca il cui valore è stato contestato dall'Autorità doganale solo in base ad indagini successive alla avvenuta importazione, indagini finanziarie effettuate dalla GdF. Lo spedizioniere aveva effettuato la sua dichiarazione in base a quanto rilevabile di documenti in suo possesso (allegati già al ricorso in CTP)

L'Agenzia stessa, d'altro canto, chiarisce con sua nota del 12 febbraio 2010 n. 21138 che il CAD “ non può essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali,

diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute con mandato, quando dalle stesse sia scaturita un'irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo di polizia tributaria e giudiziaria. Il Cad non potrà essere considerato responsabile e corresponsabile per inadempienze derivanti da comportamenti ad altri imputabili".

Diversamente ragionando si chiamerebbe a rispondere del debito un soggetto indipendentemente dalla valutazione del suo effettivo o quantomeno possibile coinvolgimento nella falsa dichiarazione ponendo così in vita una ipotesi di responsabilità oggettiva.

Nella valutazione della diligenza professionale, richiamata nel caso in esame dall'Agenzia nelle sue controdeduzioni, va quindi considerato se lo spedizioniere avesse la possibilità di individuare una fattispecie criminosa posta in essere da un terzo, quale l'importatore. Laddove la commissione dell'ipotizzato reato sia avvenuta all'insaputa dello spedizioniere questi viene per ciò solo esonerato da colpa (ricordiamo che il dolo del terzo interrompe il nesso causale tra azione e danno e fa venir meno anche l'ipotesi di responsabilità oggettiva).

Orbene nella fattispecie qui in esame lo spedizioniere non poteva in base alla sua diligenza professionale conoscere della fraudolenta valutazione della merce in base alla produzione documentale in suo possesso e la irregolarità della dichiarazione doganale, diligentemente effettuata in base a detta documentazione, non può vederlo responsabile.

Non deve pertanto rispondere in via solidale delle sanzioni irrogate a carico dell'importatore.

Va tenuto altresì presente che la legge delega (L. 7 aprile 2003, n. 80) all'art. 2, comma 1, lettera l), fissa il principio secondo cui "la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione"; nel caso di specie l'importatore. La legge stabilisce cioè il principio di concentrazione della sanzione sul soggetto che ha tratto effettivo vantaggio dalla violazione, come specifica la relazione governativa, indipendentemente dalla natura di persona giuridica o fisica del contribuente, stabilendo una stretta connessione tra punizione e indebiti vantaggi.

L'appello del contribuente va pertanto accolto con l'annullamento dell'atto a suo tempo impugnato e di conseguenza va riformata la sentenza impugnata, anche sulla liquidazione delle spese.

La Commissione, in considerazione della complessità della materia trattata, ritiene di

49

dover dichiarare compensate le spese di giudizio del grado e


9

PQM

La Commissione accoglie l'appello della parte ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'impugnato atto. Compensa tra le parti le spese del grado.

Milano, 23 gennaio 2013

Il Giudice Relatore



Il Presidente

